**Bur n. 110 del 13/08/2021**

(Codice interno: 455068)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1072 del 03 agosto 2021

**Approvazione del "Piano di sviluppo strategico" finalizzato all'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

*[Settore secondario]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente provvedimento si approva il "Piano di sviluppo strategico" per la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino. |

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto, agli articoli 4 e 5, l'istituzione delle cosiddette "Zone Economiche Speciali" (di seguito per brevità "ZES"); per ZES si intende, nel dettaglio, una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Ai fini dell'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa, nonché di semplificazioni amministrative.

Come chiarito dall'articolo 4, comma 4, del sopracitato decreto legge n. 91 del 2017, le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni "meno sviluppate" e "in transizione", così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In Italia tali territori corrispondono attualmente alle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise.

In attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, che individua le modalità di istituzione delle ZES, la loro durata, i criteri per l'identificazione e la delimitazione delle aree, nonché i criteri per l'accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi 61-65, ha provveduto ad estendere parzialmente la disciplina delle ZES alle regioni "più sviluppate", tra cui rientra il Veneto, mediante l'istituzione delle "Zone Logistiche Semplificate" (di seguito "ZLS"); tale legge consentiva, inizialmente, la sola fruizione, da parte delle imprese situate nelle ZLS, delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2017. Inoltre, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017 per l'istituzione delle ZLS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle ZES previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio n. 12 del 2018.

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), articolo1, comma 313, si è provveduto a modificare quanto disposto dalla citata legge n. 205 del 2017, attribuendo alle imprese operanti nelle ZLS la possibilità di usufruire, oltre che delle succitate procedure semplificate, anche dei benefici di carattere fiscale attribuiti alle ZES, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017. Tale possibilità, nel dettaglio, è limitata alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; in Veneto, le aree che rispondono al suddetto requisito, per il periodo di Programmazione 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016), sono quelle di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia, oltre che i seguenti Comuni situati nella provincia di Rovigo: Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Trecenta.

A riguardo, va sottolineato come il territorio che comprende la costa veneta da Venezia alla provincia di Rovigo, per proseguire lungo le direttrici disegnate dal Po e dall'Adige, oltre che dall'Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco, possa

rappresentare un banco di prova di grande rilievo per uno sviluppo territoriale che guardi alla transizione ecologica e che arrivi a connettere, soprattutto spazialmente, il sud della Lombardia e il Veneto, con attenzione al potenziamento di connessioni ferro/acqua/porto orientate a favorire una mobilità a basse emissioni di carbonio. In una dimensione di area vasta pare evidente che il Porto di Venezia possa rappresentare un attore chiave per il settore dei trasporti dell'Unione Europea, già incluso nella lista dei porti marittimi prioritari della rete trans-europea di trasporto (TEN-T), anche in accordo con il Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Infatti, il Porto di Venezia possiede i requisiti per fungere da elemento *pivot*, attorno al quale impostare la definizione di una ZLS collocata in Veneto, estendendosi su un territorio vasto che va da Venezia al Polesine, integrando l'asse ferroviario Venezia-Rovigo e la rete di mobilità su acqua che ruota attorno all'Interporto di Rovigo e all'asse dell'idrovia del Fissero-Tartaro-Canal Bianco. È proprio l'Interporto di Rovigo e il territorio comunale del capoluogo del Polesine che garantisce l'integrazione dei comuni del rodigino con il sistema della portualità e della logistica che ruota attorno a Venezia.

A tal proposito, le agevolazioni connesse alla ZLS hanno il potenziale per tradursi in un importante strumento attrattore di investimenti e capitali, in grado di rappresentare un volano di sviluppo per le aree geografiche già dotate di infrastrutture o strategicamente posizionate da un punto di vista logistico che necessitano di politiche di sviluppo o rilancio a seguito di fenomeni di riconversione industriale. Inoltre, l'istituzione di una ZLS focalizzata nell'area del Porto di Venezia risulta perfettamente complementare alle iniziative attivate per effetto del riconoscimento del territorio del Comune di Venezia quale area di crisi industriale complessa (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017).

Al fine di approfondire e dare seguito agli aspetti tecnici e normativi connessi alla creazione di una ZLS che interessi le aree del Comune di Venezia e della Provincia di Rovigo individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 5 maggio 2020 è stato istituito il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", a sua volta coadiuvato da un gruppo di lavoro tecnico coordinato dal Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

Nello specifico, il Tavolo tematico è stato inquadrato nell'ambito dell'operatività del "Tavolo permanente per Porto Marghera", istituito dalla Regione del Veneto (nel seguito "Regione"), a partire dal 12 ottobre 2010, in esecuzione dell'articolo 69, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11; i partecipanti al "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", presieduto dall'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Energia e Legge speciale per Venezia, sono stati individuati nei rappresentanti di:

- Comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, tra le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Città metropolitana di Venezia;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
- Camera di Commercio di Venezia-Rovigo;
- principali associazioni di categoria e organizzazioni sindacali attive sul territorio interessato.

Si precisa che il Tavolo tematico può, di volta in volta, essere integrato da eventuali ulteriori *stakeholders* pubblici e privati interessati sulle materie oggetto di discussione.

Compito del "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino" è quello di individuare i più adeguati strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti della Zona Logistica Semplificata per l'area interessata, definire un cronoprogramma nell'esecuzione dei necessari passaggi procedurali richiesti dalla normativa nazionale e stabilire le modalità di implementazione degli stessi, anche mediante la stima delle risorse finanziarie e professionali da destinare all'iniziativa. L'attività svolta dal Tavolo tematico, in particolare, è orientata a definire gli elementi sostanziali e procedurali richiesti dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017 e dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, che definisce l'iter per l'istituzione delle ZLS prevedendo che lo stesso sia avviato sulla base di una proposta, corredata da un Piano di sviluppo strategico, che il Presidente della Regione sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri. La ZLS è istituita, ai sensi del decreto legge n. 91 del 2017, articolo 4, comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tal riguardo, l'articolo 6 del DPCM n. 12 del 2018, rubricato "Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico", individua i contenuti minimi del Piano, ed in particolare:

a. la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;
b. l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);
c. un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS;

d. una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività di specializzazione territoriale che si prevede di rafforzare e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti;
e. l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS;
f. l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
g. l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
h. l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
i. il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZLS interregionale, nel Comitato di indirizzo;
j. le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZLS;
k. l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

Ciò premesso, nell'ambito della prima riunione del "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino", tenutasi il 4 giugno 2020, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Regione per la redazione in tempi rapidi del Piano di sviluppo strategico. Pertanto, con deliberazione n. 1239 del 1° settembre 2020, la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa, tra la Regione del Veneto e la Camera di Commercio Venezia Rovigo, per la promozione di azioni sinergiche finalizzate all'istituzione della ZLS Porto di Venezia-Rodigino, con specifico riferimento alla predisposizione del Piano di sviluppo strategico; protocollo sottoscritto dalle Parti in data 15 settembre 2020. La collaborazione tra Regione e Camera di Commercio ha consentito di addivenire in tempi rapidi alla predisposizione dell'allegato Piano di sviluppo strategico che contiene gli elementi minimi di cui al succitato articolo 6 del DPCM n. 12 del 2018.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, del DPCM, che testualmente recita "*Le proposte di istituzione di una ZES (rectius ZLS) sono presentate ... sentiti i sindaci delle aree interessate*", in data 8 giugno 2021, si è svolta la riunione di presentazione della proposta di Piano di sviluppo strategico alla quale sono stati convocati i sindaci di tutti i Comuni nei quali ricade l'area candidata.

L'allegata proposta di Piano di sviluppo strategico è stata, pertanto, elaborata tenendo conto di tutti contributi pervenuti da parte dei soggetti pubblici e privati componenti il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino".

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPCM il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può, in ogni caso, richiedere, ai fini dell'adozione del decreto istitutivo della ZLS, integrazioni o modifiche al Piano di Sviluppo Strategico.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. i) del DPCM n.12 del 2018, la Regione deve indicare il proprio rappresentate in seno al Comitato di indirizzo della ZLS Porto di Venezia-Rodigino; rappresentante che l'articolo 3 del Protocollo d'intesa, approvato con la succitata deliberazione delle Giunta regionale n. 1239 del 2020, ha individuato nell'Assessore competente in materia di sviluppo economico.

Si propone, pertanto, in applicazione degli articoli 4, comma 5, del decreto legge n. 91 del 2017 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 2018, l'approvazione del Piano di sviluppo strategico comprensivo dei relativi allegati, **Allegato A** su supporto digitale al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;

VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

VISTO l'articolo 1, commi 61-65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 69, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2010, n.11;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 marzo 2017;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 550 del 5 maggio 2020 e n. 1239 del 1° settembre 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il documento su supporto digitale **Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la proposta di Piano di sviluppo strategico comprensivo dei relativi allegati, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018, finalizzato all'istituzione della Zona Logistica Semplificata "Porto di Venezia-Rodigino";

3. di individuare, quale rappresentante della Regione del Veneto, nel Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 91 del 2017, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Energia e Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato;

4. di procedere alla trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri della proposta di Piano di sviluppo strategico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 2018;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**, il quale è consultabile su supporto digitale presso la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.

Allegato *(omissis)*